

# **Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)**

## **Modifica del 25 maggio 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 gennaio 2001<sup>1</sup> sui concimi è modificata come segue:

*Art. 4b*            Prescrizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura,  
                         in caso di celere intervento

<sup>1</sup> In situazioni che impongono un intervento celere, l'Ufficio federale può vietare l'importazione, la messa in commercio e l'impiego di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell'uomo, degli animali o dell'ambiente.

<sup>2</sup> Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica.

<sup>3</sup> Può stabilire per quali concimi l'importazione o la messa in commercio può avvenire soltanto con la dichiarazione della competente autorità del Paese d'esportazione o di un servizio accreditato.

<sup>4</sup> Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichiarazione deve essere corredata di altri documenti.

<sup>5</sup> Le partite per le quali all'atto dell'importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup>    **RS 916.171**

